



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

**REGOLAMENTO DI ATENEO**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI  
CONTRATTI DI RICERCA  
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE  
30.12.2010, N. 240**

**EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 9875 DEL 13/01/2026**

## Indice

<b>1</b>	<b>OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
	<i>ART. 1 Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<b>2</b>	<b>DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>3</b>
	<i>ART. 2 Finalità del reclutamento.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 3 Caratteristiche dei contratti di ricerca.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 4 Modalità di assunzione .....</i>	<i>3</i>
	<i>ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione .....</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 6 Procedura selettiva .....</i>	<i>4</i>
	<i>ART. 7 Contenuto del bando.....</i>	<i>5</i>
	<i>ART. 8 Requisiti per la partecipazione.....</i>	<i>6</i>
	<i>ART. 9 Commissione Giudicatrice .....</i>	<i>7</i>
	<i>ART. 10 Stipula del contratto di lavoro.....</i>	<i>8</i>
	<i>ART. 11 Proroga dei contratti .....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 12 Rinnovo dei contratti.....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 13 Incompatibilità .....</i>	<i>9</i>
	<i>ART. 14 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo.....</i>	<i>9</i>
<b>3</b>	<b>ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE .....</b>	<b>10</b>
	<i>ART. 15 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore.....</i>	<i>10</i>

## **1 Oggetto e Campo d'applicazione**

### *ART. 1 Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento utilizza la forma maschile in modalità sovraestesa, ma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone, al di là del loro genere.

## **2 Disposizioni del regolamento**

### *ART. 2 Finalità del reclutamento*

1. L'Università Vita-Salute San Raffaele può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

### *ART. 3 Caratteristiche dei contratti di ricerca*

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010, anche con atenei diversi dall'Ateneo Vita-Salute San Raffaele, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### *ART. 4 Modalità di assunzione*

1. L'assunzione dei contrattisti di ricerca avviene previa stipula di contratti all'esito dell'espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attivazione delle procedure selettive è subordinata al seguente iter approvativo:
  - per posizioni finanziate da soggetti terzi, l'attivazione della procedura è subordinata alla richiesta da parte del Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, al Consiglio di Facoltà interessato per l'approvazione;
  - per posizioni a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, l'attivazione della procedura è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure selettive espletate dall'Ateneo, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. In tale caso, la stipula del contratto è proposta dal vincitore del finanziamento al Consiglio di Facoltà, per l'approvazione.

#### *ART. 5 Attivazione delle procedure di selezione*

1. La richiesta di attivazione dei contratti da parte del Responsabile della ricerca (PI) e la delibera del Consiglio di Facoltà devono contenere le seguenti informazioni:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il titolo e il programma e/o il progetto di ricerca cui è collegato il contratto, nonché la durata dello stesso;
- c) il Responsabile della ricerca (PI) che deve essere un professore o un ricercatore dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- d) le specifiche funzioni che il contrattista dovrà svolgere;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare e l'attività oggetto del contratto;
- f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) l'eventuale colloquio e la lingua straniera da valutare in sede di colloquio;
- h) la Facoltà e la sede principale di svolgimento delle attività;
- i) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- j) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- k) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
- l) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo (RAL) che deve rispettare i vincoli posti dall'art. 22, comma 6, della L. n. 240/2010;
- m) la copertura economica dello stesso;
- n) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere superiore a 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande.

#### *ART. 6 Procedura selettiva*

1. La selezione avviene previa emanazione di un bando da pubblicizzare sul sito internet dell'Ateneo, sul sito del Ministero competente nonché sul Portale dell'Unione Europea, ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali, ove richieste, con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

2. La selezione viene effettuata, verificata l'ammissibilità delle domande da parte della Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, mediante la valutazione collegiale dei candidati con motivato giudizio e attribuzione del relativo punteggio, secondo parametri e criteri stabiliti sulla base dei seguenti elementi:

- a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma e/o al progetto di ricerca oggetto della selezione (solo nel caso in cui il bando richieda ai candidati la presentazione di un proprio progetto di ricerca);

- b) attinenza e rilevanza dei titoli, delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma e/o del progetto di ricerca oggetto della selezione;
- c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma e/o il progetto di ricerca oggetto della selezione;
- d) eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera.

3. La Commissione, dopo aver espresso il motivato giudizio e avere attribuito il punteggio relativamente ai criteri di cui al comma 2, lettere a), b) e c), incarica il Responsabile del Procedimento di rendere noti i punteggi attribuiti ai candidati prima dell'effettuazione dell'eventuale colloquio.

4. Il colloquio può svolgersi in presenza dei candidati presso la sede dell'Università Vita-Salute San Raffaele ovvero in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Giudicatrice. In caso di collegamento telematico, mediante l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, ecc.), la postazione da cui i candidati sosterranno il colloquio dovrà essere dotata di webcam – indispensabile per il riconoscimento dei candidati – di microfono e cuffie e/o casse audio. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei candidati alla procedura di selezione, la Commissione potrà accordare il differimento del colloquio al candidato che ne fa richiesta esclusivamente nei casi di documentata e oggettiva impossibilità alla partecipazione da parte dello stesso. L'Università assicura la partecipazione al colloquio, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto per il colloquio a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

5. La Commissione, dopo aver effettuato il colloquio, ove previsto, ne esprime collegialmente, per ciascun candidato, un motivato giudizio e il relativo punteggio.

6. Conclusa la valutazione, la Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

7. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

8. Gli atti della procedura sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

9. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore, il Consiglio di Facoltà può deliberare lo scorrimento della graduatoria.

10. Per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria viene approvato dal Consiglio di Facoltà.

11. La graduatoria ha validità di 6 mesi dall'approvazione degli atti.

#### *ART. 7 Contenuto del bando*

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- b) il gruppo scientifico-disciplinare e l'attività oggetto del contratto;

- c) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- d) il programma e/o il progetto di ricerca cui è collegato il contratto, nonché la durata dello stesso;
- e) il Responsabile della ricerca (PI) che deve essere un professore o un ricercatore dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- f) il numero massimo di pubblicazioni, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione. Il numero massimo di pubblicazioni non può essere superiore a 5;
- g) l'eventuale colloquio e la lingua straniera da valutare in sede di colloquio;
- h) le specifiche funzioni che il trattatista dovrà svolgere con l'indicazione dei diritti e doveri relativi alla posizione;
- i) il trattamento economico e previdenziale;
- j) la Facoltà;
- k) le modalità di selezione con l'indicazione dei requisiti di partecipazione;
- l) le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (es. iscrizione all'albo);
- m) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, dei titoli, delle pubblicazioni e dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati.

2. Il bando prevedrà la trasmissione telematica delle candidature, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni, con riserva di accettare l'invio in forma cartacea nel caso di comprovata impossibilità tecnica della trasmissione telematica. Fatta salva diversa disposizione del bando di selezione, alla candidatura deve essere allegata una proposta progettuale riferita al programma/progetto di ricerca oggetto della selezione.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito internet dell'Ateneo. Il termine di presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto bando. Qualora il Consiglio di Facoltà ne ravvisi l'urgenza, il termine può essere ridotto fino a un minimo di 10 giorni. Qualora il termine di scadenza indicato nel bando cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

#### *ART. 8 Requisiti per la partecipazione*

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione medica.

2. Nel caso fossero richieste specifiche qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo), tali qualificazioni devono essere possedute all'atto dell'assunzione, pena la decadenza dal diritto alla stipula del contratto.

3. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito internet dell'Ateneo.

4. Per il titolo da conseguirsi all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

5. Non possono partecipare alle selezioni:

- a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;
- c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Facoltà che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

#### *ART. 9 Commissione Giudicatrice*

1. Con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà interessato viene nominata la Commissione Giudicatrice composta da 3 professori e/o ricercatori, anche a tempo determinato, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare bandito e, ove ritenuto necessario, da professori e/o ricercatori, anche a tempo determinato, competenti nelle materie relative all'attività di ricerca oggetto del contratto. In relazione alla composizione delle Commissioni, ove possibile, sarà rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Possono essere nominati anche i professori e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale. In caso di componenti stranieri, il Consiglio di Facoltà delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

3. Le Commissioni sono nominate con Decreto del Rettore dopo la presentazione delle domande da parte dei candidati e pubblicizzate sul sito web dell'Ateneo. Fatte salve situazioni di urgenza, dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale ricusazione dei commissari da parte dei candidati; qualora tutti i candidati espressamente dichiarino che la Commissione Giudicatrice non è interessata da cause di ricusazione, il termine di cui sopra cessa di decorrere anche anticipatamente.

4. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici i Professori/Ricercatori che:

- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 abbiano riportato una valutazione negativa nelle attività indicate al comma 7 del medesimo articolo 6 della Legge 240/2010;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- siano in aspettativa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della Legge 240/2010.

Esiste altresì un obbligo di astensione per i Professori/Ricercatori che:

- si trovino in situazioni di incompatibilità con alcuno dei candidati e/o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice, così come previsto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile (c.p.c.);
- abbiano con alcuno dei candidati o con gli altri componenti della Commissione Giudicatrice situazioni di parentela e affinità fino al IV grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale;
- abbiano rapporti di collaborazione con alcuno dei candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.

5. Prefigurano in ogni caso rapporti di collaborazione incompatibili:

- la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato e/o la comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale;
- nonché la circostanza per cui uno dei commissari abbia, in relazione alle pubblicazioni presentate, un numero di pubblicazioni in collaborazione con i candidati superiore al 50%.

6. A tal fine ogni Commissario, dopo la definizione dei criteri di valutazione e dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi.

7. La Commissione, in occasione della prima riunione delibera i punteggi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti, e i criteri di valutazione secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6.

8. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

9. Su proposta motivata della Commissione può essere concessa dal Rettore una proroga fino a due mesi.

10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

11. La Commissione si riunisce presso l'Università Vita-Salute San Raffaele, ovvero può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale; in tal ultimo caso, nei verbali delle sedute dovrà essere indicato il luogo da cui avviene la connessione di ciascun componente, lo strumento telematico utilizzato (telefono, fax, posta elettronica, teleconferenza in multiutenza, videoconferenza, ecc.), e gli estremi identificativi della connessione (indirizzo Internet, di posta elettronica, di utenza telefonica).

#### *ART. 10 Stipula del contratto di lavoro*

1. A seguito della conclusione della procedura concorsuale, l'Ufficio Amministrazione del Personale, all'atto della stipula del contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione necessaria all'attivazione del contratto.

2. La mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decade dalla graduatoria.

3. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo ai diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

4. La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o di specializzazione medica da conseguirsi al massimo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione, nonché al possesso di specifiche qualificazioni professionali richieste per lo svolgimento delle attività di ricerca (per es. iscrizione all'albo).

5. Il contratto dovrà indicare: il titolo del progetto di ricerca, la retribuzione annua lorda, l'inizio e la durata del contratto, l'impegno orario e tutti gli altri elementi contrattuali.

6. I titolari di contratti di ricerca, se in possesso di idoneo curriculum scientifico, possono svolgere attività didattica, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto. I contrattisti possono essere titolari di incarichi di insegnamento, esercitazioni e altre attività didattiche affidati nel rispetto della normativa relativa all'attribuzione di incarichi didattici. Tali conferimenti possono essere assegnati per ciascun anno accademico entro un

massimale complessivo di 60 ore, previa autorizzazione del Responsabile della ricerca (PI). Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

#### *ART. 11 Proroga dei contratti*

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà, in ogni caso, rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010, e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, è subordinata alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato; mentre, per la proroga di contratti finanziati da soggetti terzi, il Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, ne fa richiesta alla Facoltà competente per l'approvazione.

#### *ART. 12 Rinnovo dei contratti*

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà, in ogni caso, rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della Legge 240 del 2010, e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della Legge 240 del 2010.
3. Il rinnovo del contratto a valere su fondi interni determinati dal Consiglio di amministrazione con propria delibera, è subordinato alla deliberazione da parte del Consiglio di Facoltà interessato; mentre, per il rinnovo di contratti finanziati da soggetti terzi, il Responsabile della ricerca (PI), previa verifica della copertura finanziaria, ne fa richiesta alla Facoltà competente per l'approvazione.

#### *ART. 13 Incompatibilità*

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione medica.
2. I contratti di ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.
3. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

#### *ART. 14 Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo*

1. L'importo del contratto di ricerca, indicato nel bando di concorso, è stabilito in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 6, della Legge n. 240/2010.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura tramite la stipula di contratti di diritto privato con l'Università Vita-Salute San Raffaele in base al presente Regolamento è di tipo subordinato a tempo determinato ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università Vita-Salute San Raffaele provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile.

### **3 Entrata in vigore e norme transitorie**

#### *ART. 15 Norme transitorie e finali – Entrata in vigore*

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di emanazione del Decreto Rettorale e viene pubblicato sul sito internet di Ateneo.
3. È abrogato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 22, della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con Decreto Rettorale n. 9454 del 31 marzo 2025.

